



COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 36 del 16/05/2019	OGGETTO: CONFERMA AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI A PRESTARE SERVIZIO PRESSO L'UNIONE DEI COMUNI NORD OGLIASTRA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.
---	---

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **sedici** del mese di **maggio** alle ore **18:45** nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Dott. Congiu Gianluca	Si	
Vice Sindaco	Piras Lodovico	Si	
Assessore con delega in materia di Bilancio	Murgia Lucia	Si	
Assessore con delega in materia di Servizi Sociali	Murru Giovanni Salvatore	Si	
Assessore con delega in materia di Sport	Demurtas Valentina		Si

Presenti: **4**

Assenti: **1**

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Dott. Congiu Gianluca** nella sua qualità di **Sindaco**.

Assiste il **Segretario Comunale, Dott. Giacomo Mameli**.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Presidente dell'Unione Nord Ogliastra ha richiesto nell'assemblea dei Sindaci, la proroga dell'utilizzo extra orario dei dipendenti di questo Comune, Mulas Rag. Francesca con il profilo di Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, posizione economica C2, Dr.ssa Murredda Maria Nina e Terenzio Geom. Livia Maria rispettivamente, con il profilo di Istruttore Direttivo Contabile, Cat. D, posizione economica D3 e con il profilo di Istruttore Direttivo Tecnico, Cat. D, posizione economica D3 per lo svolgimento di attività proprie del Servizio Finanziario e del Servizio Tecnico;

Richiamata in merito la propria deliberazione n 7 del 06.02.2017, con la quale è stata approvata la convenzione stipulata tra il Comune di Girasole e l'Unione Comuni Nord Ogliastra che disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004 dei dipendenti del Comune di Girasole;

Preso atto che detta convenzione è scaduta al 31.12.2017 e prorogata con la delibera del CdA n. 1 del 15.04.2018 avente ad oggetto: "Conferma personale cessato al 31.12.2018" e ulteriormente prorogata con la delibera del CdA n. 1 del 15.04.2019 avente ad oggetto: "Conferma per il 2019 personale cessato anno 2018";

Udita, durante l'assemblea dei Sindaci, previo parere favorevole dei dipendenti, la richiesta del Presidente Tegas dell'Unione Comuni Nord Ogliastra di prorogare l'utilizzo del personale del Comune di Girasole presso l'Unione Comuni Nord Ogliastra anche per il 2019 avvalendosi per i contenuti della convenzione sopra richiamata;

Ritenuto, sentiti i dipendenti, di autorizzare i dipendenti a prestare servizio presso l'Unione dei comuni nord ogliastra AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.

Che ai sensi dell'art. 2 della convenzione sopra riportata l'assegnazione può essere rinnovata su richiesta dell'Unione utilizzatore e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

Considerato che l'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni, possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre Amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza;

Dato atto che la norma citata, da costante interpretazione, è considerata *lex specialis* in materia di impiego pubblico e, pertanto, è vigente nell'ordinamento giuridico e deroga alla normativa di carattere generale imposta dall'art. 36 del D Lgs.vo 165/2001, prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali, in quanto limite imposto dall'Unione Europea in materia di lavoro subordinato e recepito dall'ordinamento italiano;

Visto il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione-Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni n. 34-2008 del 23/05/2008 (cfr. parere Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005 del 25/05/2005, parere Corte dei Conti – Sezione Sardegna n. 15/2008 del giugno 2008), con il quale si ribadisce che l'art. 1, c. 557 della Legge n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogata dalla intervenuta riscrittura dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 ad opera del comma 79 dell'art. 3 della Legge Finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata "non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione. In base alla norma il rapporto con il secondo ente potrebbe configurarsi come lavoro subordinato o autonomo a seconda delle modalità concrete previste nelle convenzioni tra gli enti";

Visto che a tali principi è ispirata anche la disposizione contrattuale (art. 14 CCNL comparto Regioni – Autonomie locali, quadriennio normativo 2002/2005 del 22/01/2004, tutt'ora in vigore per effetto del rinvio di cui all'art. 1, comma 5, CCNL 2006/2009 del 28/02/2008) che al comma 1 prevede: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il

corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

Vista, altresì la deliberazione n. 23/SEZAUT/2016/QMIG del 20/06/2016 dove viene fatta un'esemplificazione esaustiva sulle modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore presso un ente diverso da quello di appartenenza, anche con riferimento al computo dei costi sulla spesa di personale;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra riportato, prorogare la convenzione tra l'Unione Comuni Nord Ogliastra e il Comune di Girasole per lo svolgimento della prestazione lavorativa della Sig.ra Dr.ssa Murredda Maria Nina, Geometra Livia Maria e Mulas Rag. Francesca ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, fino al 31.12.2019 salvo proroga;

Vista la convenzione composta da n. 6 (sei) articoli, approvata con propria delibera n 7 del 06.02.2017;

Visti:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il D.lgs. 165/2001;
- CCNL 22 gennaio 2004;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di rinnovare la convenzione di cui alla deliberazione n. 7 del 06.02.2017, tra il Comune di Girasole e l'Unione Comuni Nord Ogliastra che disciplina l'assegnazione temporanea, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 1 comma 557, della Legge n. 311/2004 dei dipendenti del Comune di Girasole

Di autorizzare l'Unione Comuni Nord Ogliastra all'utilizzo della prestazione lavorativa dei seguenti dipendenti:

- Sig.ra Dr.ssa Murredda Maria Nina, dipendente di questo Comune, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Contabile categoria D, posizione economica D3;
- Sig.ra Geom. Livia Maria Terenzio, dipendente di questo Comune, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D, posizione economica D3;
- Sig.ra Mulas Francesca, dipendente di questo Comune, con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile categoria C, posizione economica C2;

per le ragioni indicate nella parte motiva e in virtù dell'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004;

Di dare atto che la prestazione lavorativa si svolgerà per un massimo di n. 48 ore settimanali, come di seguito determinata, e nel rispetto di quanto precisato nella parte narrativa, stabilito d'intesa con il Comune di Girasole ed il consenso del lavoratore interessato con il quale viene ad instaurarsi a tutti gli effetti un rapporto di lavoro dipendente:

- 36 ore presso il Comune di Girasole e n. 12 ore presso l'Unione Comuni Nord Ogliastra;

Di prorogare al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 2, la convenzione tra il Comune di Girasole e l'Unione Comuni Nord Ogliastra approvata con propria delibera n 7 del 06.02.2017;

Di demandare ogni successivo adempimento al Responsabile Servizio Economico Finanziario e Amministrativo;

Di dare atto che ogni onere finanziario derivante dalla presente deliberazione sarà posto a carico dell'Unione Comuni Nord Ogliastra;

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Dott. Congiu Gianluca	Segretario Comunale Dott. Giacomo Mameli
---	--

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio
Murredda Maria Nina

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina

Visti gli atti d'ufficio, si

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **16/05/2019** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Girasole, 24/05/2019

Segretario Comunale
Dott. Giacomo Mameli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **24/05/2019** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Girasole, 24/05/2019

Segretario Comunale
f.to Dott. Giacomo Mameli

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, _____

Il Responsabile del Servizio
f.to Murredda Maria Nina